COMUNITÀ MONTANA DELL' ANIENE

SEDE LEGALE – via Cadorna, n° 8 – 00028 Subiaco
UFFICI E AMMINISTRAZIONE – P.za 15 Martiri - Madonna della Pace - 00020 Agosta
tel. 0774 829201 2 - fax 0774 829206 e-mail: comunita@tiscalinet.it
www.comunitamontanadellaniene.it
www.valleaniene.it - www.ecountry.it - www.retianiene.it
Codice Fiscale 94008780580

Prot. 4245

Subiaco lì 24 OTT. 2008

COMUNE DI MANDELA
24 OTT 2008
Prot. N. 1810

Al Comune di Mandela
Piazza Europa Unita, 1
00020 Mandela (Roma)

Al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico

OGGETTO: **Invio documentazione.**

Come da accordi telefonici Le invio la copia del progetto esecutivo ecocentri e copia del decreto autorizzativo della Regione Lazio.

Cordiali saluti.

COMUNITÀ MONTANA DELL'ANIENE

Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Geom. Alessandro Iacona

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA REGIONE LAZIO

Nella qualità di Soggetto Attuatore

(Decreto Commissariale n.49 del 21 luglio 2005)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI
DEL LAZIO

Copia conforme all'atto depositat
Struttura Commissariale Rifiuti
Roma, il 31 GEN. 2007

DECRETO N. 16 DEL 31 GEN. 2007

Oggetto: **Comunità Montana dell'Aniene – via Cadorna, n. 8 – 00028 Subiaco. C.F. 94008780580.**
Autorizzazione alla realizzazione di un'isola ecologica nel Comune di Mandela.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 concernente "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 24 gennaio 2004, 23 dicembre 2004, 29 dicembre 2005 e 1 giugno 2006 con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTE le Ordinanze del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia,

Copia conforme all'atto depositat
Struttura Commissariale Rifiuti
Roma, il ..... 3 1 GEN 2007 .....

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA REGIONE LAZIO

nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio – economico – ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

PRESO ATTO che l'art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001 dispone che i poteri conferiti al Commissario delegato sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza e che, pertanto, in virtù del citato D.P.C.M. 1 giugno 2006, gli stessi sono esercitabili sino alla data del 31 gennaio 2007;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 21 luglio 2005, con il quale il dott. Stefano Laporta è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano degli Interventi di Emergenza;

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale, con deliberazione n. 472 del 1 aprile 2005, come rettificata ed integrata con pari atto n. 576 del 28 aprile 2005, di approvazione della graduatoria degli enti

beneficiari delle sovvenzioni previste dal DOCUP Obiettivo 2 – 2000/2006 - misura I.2 – Sistema di raccolta e trattamento rifiuti", ha concesso alla Comunità Montana dell'Aniene un contributo di euro 1.149.800,00 per la realizzazione di un progetto di potenziamento della raccolta differenziata Provinciale che, tra l'altro, prevede la realizzazione di un Ecocentro nel Comune di Mandela (RM);

- detto intervento dovrà essere realizzato, salvo proroghe, entro un anno dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo assentito avvenuto con nota prot. n. 143036/1A/15 del 21/11/2006;

- la realizzazione di un Ecocentro, anche a seguito delle difformi interpretazioni sulla necessità o meno di acquisire le autorizzazioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 date dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 609 del 17 febbraio 2004 e, per casi specifici, dalla Corte di Cassazione Penale, con sentenze nn. 34665 del 28 settembre 2005 e 45084 del 26 ottobre 2005, richiede, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione Pubblica, una valutazione complessiva sugli effetti che detta struttura può avere sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

- è comunque compito dell'Amministrazione Pubblica definire, caso per caso o in via generale, i criteri realizzativi e tecnico gestionali che caratterizzano un Ecocentro e lo differenziano, per attività e struttura, da altri impianti di gestione dei rifiuti;

- la Regione Lazio al punto 3.8.4 del piano di gestione di rifiuti, ha già individuato, relativamente agli ecocentri, alcuni criteri realizzativi e gestionali, che si ritiene, per quanto possibile – in base alla dimensione dell'intervento – rispettare;

PREMESSO ALTRESì CHE:

- al fine di valutare il progetto presentato dalla Comunità Montana dell'Aniene – X Comunità Montana limitatamente alla realizzazione dell'ecocentro previsto nel Comune di Mandela è

stata convocata, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. apposita conferenza di servizio le cui sedute si sono tenute nelle date del 24/07/2006, 15/09/2006,16/11/2006 e del 14/12/2006;

- in tale sede, nella quale sono stati convocati, oltre agli Uffici Regionali, Comunità Montana dell'Aniene – X Comunità Montana, il Comune di Mandela, la Provincia di Roma, la ASL, l'Arpa sede di Roma, e nel corso dell'istruttoria, sono stati acquisiti i seguenti pareri e certificati:

  - Certificato di destinazione urbanistica n. 300 del 17.12.2003 rilasciato dal Comune di Mandela – Ufficio tecnico da cui risulta che il terreno oggetto d'intervento risulta classificata dal vigente P.R.G., come zona "E1" – Agricola; dallo stesso risulta che l'intervento non ricade in zona sottoposta ad uso civico;
  - Parere favorevole del Comune di Mandela - ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. rilasciato con nota del Responsabile dell'Area tecnica del 11.12.2006;
  - Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Roma con nota prot. n. 143541 del 28/11/2006;
  - Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'ASL Roma "G" – Dip. Di prevenzione rilasciato con nota prot. n. 4051 del 30.11.2006;
  - Parere con prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale con nota prot. n. 9507/2S/05 del 18.01.2007 ;
  - Parere favorevole del Dipartimento Territorio – Dir. Regionale Territorio e Urbanistica, con nota prot. n.216848/06 del 24.01.2007 ;

- L'area oggetto dell'intervento è di proprietà comunale così come stipulato con contratto di compravendita repertorio n. 506 del 22.12.2003;

- decorsi i termini di legge dalla conclusione dei lavori della conferenza, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 909/RUP del 23 novembre 2006, non risultano essere pervenuti da parte degli enti convocati, né da parte dell'Arpa su richiamata, altri pareri né pareri sostanzialmente modificativi di quelli già rilasciati;

CONSIDERATA, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore in merito alla necessità o meno di rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche per gli ecocentri, l'opportunità di assumere una posizione di maggiore tutela per l'Amministrazione attraverso il rilascio di appositi atti di autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento richiesto;

CONSIDERATA, inoltre, l'opportunità di rilasciare, in questa prima fase, la sola autorizzazione alla realizzazione dell'intervento rinviando, all'acquisizione del certificato di corretta realizzazione delle opere, il rilascio dell'autorizzazione alla messa in esercizio dell'ecocentro;

CONSIDERATO, altresì, che qualora il legislatore si determini sulla necessità del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del richiamato art. 208, la stessa potrebbe richiedere, nelle ipotesi di cui all'allegato III parte seconda al D.Lgs. 152/06, l'acquisizione del parere di compatibilità ambientale e che, pertanto, già nella fase di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento si rende necessario limitare qualitativamente e quantitativamente i rifiuti in entrata nonché le attività che potranno essere svolte presso l'ecocentro;

RITENUTO, per quanto sopra detto, opportuno rilasciare l'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento, limitando già nel presente atto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio alle sole attività di raggruppamento/stoccaggio dei soli rifiuti urbani e assimilati non pericolosi per quantità non superiori a quelle richiamate nell'allegato III parte seconda al D.Lgs. 152/06, ed in particolare a quelle richiamate nell'elenco B lettera d per le attività di deposito preliminare (D15) prima dell'avvio allo smaltimento;

VISTI i verbali delle Conferenze di Servizio su richiamati;

VISTI i pareri trasmessi dagli enti convocati e sopra richiamati nel corso dell'istruttoria;

Copia conforme all'atto depositato
Struttura Commissariale Rifiuti
Roma, il 31 GEN. 2007

COMMISSARIO DELEGATO
REGIONE LAZIO

VISTO il parere sostanzialmente favorevole espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica di cui all'art. 4 comma 2 dell'OPCM 3249 del 2002 nella seduta del 27 ottobre 2006 alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE da detti pareri non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in questione;

VISTI gli artt. 9 e 13 dell'Ordinanza del Ministero degli interni 2992/99 e s.m.i.;

DECRETA

- di approvare il progetto presentato dalla X Comunità Montana dell'Aniene, per la realizzazione di un isola ecologica all'interno del territorio del Comune di Mandela - foglio 15 – particella n. 106/a che di seguito si riporta:

  - Relazione Generale
  - Relazione Generale sito Comune di Olevano Romano
  - Inquadramento Urbanistico
  - Relazione geologico – tecnica – morfologica a firma del Dott. Geol. Leonardo Nolasco;
  - Tav. S - Studio di impatto ambientale
  - Elaborato grafico – Localizzazione Territoriale
  - Elaborato grafico – Lay out Impianto
  - Elaborato grafico – Sezione A – A
  - Elaborato grafico – Particolari Fabbricato

- di autorizzare la X Comunità Montana dell'Aniene e per essa la società aggiudicataria dei lavori, alla realizzazione delle opere di progetto così come integrate con quelle richiamate nelle prescrizioni di seguito riportate;

- di procedere, una volta acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere , al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, che si ritiene, comunque limitata alle attività di raggruppamento/stoccaggio dei rifiuti non pericolosi per una capacità impiantistica che non dovrà superare, per quanto riguarda i rifiuti stoccati da avviare a smaltimento (e non a recupero) le 40 tonnellate/giorno;

- di impartire, in fase di realizzazione delle opere, le seguenti prescrizioni:

1. i lavori siano eseguiti nei luoghi stabiliti e secondo le modalità tecniche indicate nella documentazione progettuale a corredo dell'istanza, con particolare riferimento alle indicazioni riportate nella relazione geologica (pag. 11), redatta dal dott. Geol. L. Nolasco;
2. i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti per brevi tratti e in modo tecnicamente idoneo, con mezzi meccanici di adeguate dimensioni, ed essere effettuati nella stagione più favorevole;
3. il materiale terroso e lapideo sia per quanto possibile disposto e conguagliato sul posto in modo da evitare stravolgimenti dello stato di equilibrio geomorfologico del sito, mentre quello in esubero che non potrà essere reimpiegato sia portato in apposita discarica o area autorizzata;
4. tutte le scarpate e le superfici nude formatesi a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate, sistemate ed inerite mediante semina di specie erbacee adatte alla zona fotoclimatica, mettendo in atto accorgimenti tecnici di sistemazione bioingegneristica;
5. per gli scavi, a profondità superiori ai mt. 1.50 dal piano campagna, siano progettate e realizzate idonee opere di sostegno provvisorie poiché i fronti finali di scavo non potranno essere, in alcun caso, considerati quali scarpate autosostenentesi;
6. il piano di posa delle fondazioni delle singole opered'arte, ivi comprese eventuali opere di sostegno, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogno punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico;

7. le fondazioni delle strutture dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;

8. la pavimentazione dell'area dell'Ecocentro, in particolare laddove è prevista la movimentazione dei rifiuti, deve essere realizzata in modo da impedire qualsiasi contaminazione dell'ambiente esterno ed evitare fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersioni accidentali; in linea generale dovrà prevedersi la realizzazione di una platea in calcestruzzo di idoneo spessore che, oltre a garantire un'adeguata impermealizzazione, consentirà il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, nonché di eventuali spanti e colaticci, verso gli appositi pozzetti di raccolta;

9. la pavimentazione dovrà essere realizzata con idonee pendenze tali da assicurare la corrivazione delle acque di prima pioggia in una vasca di trattamento, al fine di evitare la formazione di eventuali ristagni d'acqua; lo stato di usura e l'eventuale deterioramento della pavimentazione, dovrà essere oggetto do specifici controlli periodici nell'ambito delle procedure gestionali dell'impianto;

10. il sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai piazzali e delle cunette perimetrali deve essere adeguatamente dimensionato secondo condizioni pluviometriche del luogo e deve essere mantenuto in continua efficienza;

11. all'interno o all'esterno del perimetro recintato e per tutta la lunghezza siano impiantate schermature vegetali atte a costituire una barriera arborea all'impianto, utilizzando specie vegetazionali autoctone, che ben si adattano alla conformazione del suolo e alle caratteristiche fitoclimatiche della zona;

12. sia in fase esecutiva che gestionale degli interventi, siano realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza la sicurezza sui luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque superficiali e di terreni, piante e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell'area direttamente interessata dall'intervento;

13. qualora durante i lavori si venissero a creare danni di natura idrogeologica la ditta dovrà eseguire tutti gli interventi e le opere necessarie per il riassetto del suolo e la regimazione delle acque a deflusso superficiale;

14. per i rifiuti liquidi dovranno essere previsti contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto; detti contenitori dovranno essere posti in aree dotate di idonea copertura che consenta di tenere i rifiuti in essi contenuti al riparo dagli agenti atmosferici; gli stessi dovranno essere collocati all'interno di un bacino di contenimento impermeabile con fondo dotato di idonea pendenza in modo da convogliare eventuali spanti e colaticci verso un pozzetto di raccolta a tenuta stagna, di capacità pari ad un terzo della capacità complessiva

dei contenitori per rifiuti liquidi, e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi più grande;

15. l'area dell'ecocentro dovrà essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m e dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e favorire il suo inserimento nel paesaggio circostante;

16. l'ecocentro dovrà essere dotato di apposita pesa e di un locale ad uso guardiania – ufficio dotato di servizi ed eventuale magazzino;

17. l'ecocentro dovrà essere dotato di un idoneo impianto antincendio conforme alle normative vigenti sulla sicurezza in ambienti pubblici ed una rete idrica dedicata per le operazioni di lavaggio dei contenitori dei rifiuti nonché delle superfici dei piazzali del centro;

18. l'ecocentro dovrà essere dotato di un adeguato impianto di illuminazione da lasciare, preferibilmente in funzione anche nelle ore di chiusura dello stesso per una sua più facile sorveglianza e per scoraggiare l'accesso da parte di vandali o persone comunque non autorizzate;

19. il Comune, prima dell'avvio dei lavori dovrà acquisire il parere di congruità sulla spesa da parte del competente Genio Civile;

20. per i rifiuti solidi dovranno essere previsti cassoni scarrabili o contenitori aventi idonee caratteristiche tecniche; nel caso in cui gli stessi , per esigenze del gestore o del comune, dovessero essere posti in aree non completamente impermeabile, gli stessi dovranno essere a tenuta stagna e dotati di copertura anch'essa a copertura stagna, in modo da impedire il dilavamento dei rifiuti ivi contenuti;

21. le piazzole scoperte, dove potranno essere conferiti i rifiuti inerti non pericolosi provenienti dalle attività di manutenzione delle utenze domestiche o giardini e parchi, nonché i beni durevoli di uso domestico dovranno essere impermeabilizzate e dotate di cordoli in calcestruzzo di altezza adeguata al fine di evitare la commistione tra differenti tipologie di rifiuto; le pavimentazione delle piazzole dovrà avere pendenze adeguate per il convogliamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, verso la rete di raccolta dedicata;

22. dovrà essere predisposta la viabilità interna al centro di raccolta ed all'accesso degli utenti ai contenitori e alle piazzole di deposito; dovranno, in particolare essere evidenziati gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture;

23. dovranno essere realizzati accorgimenti tecnici in grado di agevolare le procedure di conferimento da parte dei cittadini;

24. i contenitori e le piazzole di deposito devono essere corredati da apposita cartellonistica esplicativa riportante le tipologie di rifiuti ammessi in moda da facilitare il corretto conferimento delle frazioni differenziate omogenee da parte degli utenti;

25. l'accesso all'ecocentro dovrà essere chiuso con apposito cancello corredato da cartello riportante gli orari di apertura del centro di raccolta;

26. i sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue dovranno essere adeguati per consentire il raggiungimento, allo scarico, dei limiti previsti dalla tab. 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06;

27. se necessario, la società, prima della realizzazione delle opere di scarico dovrà ottenere la prescritta autorizzazione ai fini idraulici;

28. prima dell'attivazione dell'impianto, la società dovrà acquisire l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. 152/06;

29. se necessario, la X Comunità Montana dell'Aniene, prima della realizzazione delle opere di scarico dovrà acquisire la prescritta autorizzazione ai fini idraulici;

30. prima dell'attivazione dell'impianto, la X Comunità Montana dell'Aniene dovrà essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. 152/06;

31. al fine di confermare quanto riportato nel certificato di assenza degli usi civici, prima dell'inizio dei lavori la X Comunità Montana dell'Aniene dovrà presentare ai competenti Uffici Regionali, apposita analisi del territorio redatta da perito demaniale iscritto all'albo regionale di cui alla L.R. 8/86;

La X Comunità Montana dell'Aniene dovrà, in ogni caso attenersi, alla normativa ambientale e sanitaria vigente.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, nonché degli artt. 9 e 13 dell'Ordinanza 2992/99 e s.m.i. su richiamata sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Il Soggetto Attuatore per propria autotutela potrà introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento.

Copia conforme all'atto depositato
Struttura Commissariale Rifiuti
Roma, il 31 GEN. 2007

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI
DEL LAZIO

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
REGIONE LAZIO

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a notificare copia del presente provvedimento alla X Comunità Montana dell'Aniene. Provvederà, altresì, a trasmettere copia del presente atto al Comune di Mandela, alla Provincia di Roma e all'Arpa Lazio per il seguito di competenza.

Copia del progetto richiamato nel presente provvedimento, siglata e timbrata dal Responsabile Unico del Procedimento verrà consegnata alla X Comunità Montana dell'Aniene per i successivi adempimenti.
La stessa dovrà produrre, a semplice richiesta, detto progetto agli organi di controllo preposti dalla legge.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Dott. Stefano Laporta